



Segreteria Nazionale

Emergenza COVID-19 e luoghi di lavoro

Dal punto di vista della normativa sulla Salute e la Sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs 81/08) il COVID-19 rientra tra gli agenti di rischio biologici. In riferimento all'attuale situazione di emergenza per il contrasto alla diffusione del COVID-19, le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con **le recenti norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale** (decreti, ordinanze circolari ecc.) sono valide al fine di controllare la potenzialità di trasmissione dell'agente ed il rischio di contagio, tanto negli ambienti di vita quanto in quelli di lavoro.

Sui luoghi di lavoro, il responsabile della attuazione delle misure di prevenzione e protezione relative alla salute e alla sicurezza (D.lgs 81/08) è il datore di lavoro. Quindi anche in questa emergenza dovuta al Contagio da Covid-19 i datori di lavoro devono individuare le modalità di attuazione di tali indicazioni nazionali negli ambienti di lavoro della propria azienda, **adottando tutte le misure organizzative necessarie, attuando procedure di prevenzione e messa in sicurezza, fornendo gli opportuni dispositivi di protezione.**

In questa attività il datore di lavoro è affiancato dal Responsabile per la Salute e la Sicurezza sul luogo di lavoro (RSPP) e dal Medico Competente.

In tutti i luoghi di lavoro è, inoltre, presente almeno un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. (RLS).

Il datore di lavoro deve consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute.

Dunque, nel caso non ne siate già a conoscenza, per prima cosa informatevi su chi sono l'RSPP, il Medico Competente e il RLS della vostra Azienda/Ente.

Fate riferimento a loro per segnalare eventuali criticità o chiedere chiarimenti, sempre utilizzando la forma scritta e facendo riferimento al D.lgs 81/08 oltre che alle varie direttive e circolari specifiche in riferimento all'emergenza Covid-19.

Misure di comportamento e prassi igieniche

Il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, individua misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, sia a tutela dei lavoratori, sia degli utenti esterni (anche occasionali), quali:

- evitare contatti stretti (come definiti nella Circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020) con soggetti che presentano sintomi respiratori senza adottare opportune precauzioni;
- sensibilizzare al rispetto delle corrette indicazioni per l'igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie, mettendo altresì a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani; promuovere il regolare e accurato lavaggio delle mani da parte di dipendenti ma anche appaltatori, clienti, visitatori mettendo a disposizione soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani (DPCM 04/03/20);

- disporre una adeguata pulizia e disinfezione dei locali e delle postazioni di lavoro più facilmente toccate da lavoratori e utenti esterni;
- promuovere una buona 'igiene respiratoria' sul posto di lavoro: i locali devono poter essere aerati frequentemente;
- Dopo aver sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, il datore di lavoro eventualmente fornisce ai lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine etc.).

Fin dall'esordio dell'emergenza Covid19, è stata data l'indicazione della necessità di mantenere una distanza minima di un metro fra le persone, per ridurre la possibilità di diffusione del contagio. Poiché non è praticamente possibile nel periodo di incubazione sapere se una persona sia o meno stata contagiata, per prevenire l'esposizione al virus è necessario che il lavoro sia organizzato in modo da evitare lo "stretto contatto" sia fra i lavoratori e il pubblico, sia fra operatori, sia fra le persone del pubblico.

Sulla base della Circolare Ministero della Salute 27 febbraio 2020, si riportano i criteri che definiscono il concetto di "stretto contatto", al fine di organizzare le attività e disporre gli ambienti in modo da evitarlo il più possibile:

- contatto fisico diretto (es. stretta di mano);
- contatto diretto non protetto con le secrezioni (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- contatto faccia a faccia a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti;
- stazionare in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d'attesa, veicolo) per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- condivisione di apparecchiature telefoniche.

Per limitare i contatti tra le persone, riducendo le occasioni di aggregazione, il datore di lavoro deve fare in modo che vengano adottate idonee misure, quali:

- favorire in ogni modo modalità del lavoro a distanza (secondo quanto stabilito dalla Direttiva n. 2/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione e del DPCM 1 marzo 2020 per quanto riguarda il "lavoro agile"), privilegiando tra i destinatari di tale svolgimento i lavoratori portatori di patologie (soggetti più fragili in merito allo sviluppo di eventuali complicanze di COVID19, specialmente patologie respiratorie e cardiache), lavoratori pendolari che usano servizi di trasporto pubblici ed i lavoratori sui quali grava la cura dei figli o di persone anziane o disabili, anche in considerazione delle ordinanze di chiusura delle scuole d'infanzia e dei servizi di asilo nido;
- evitare incontri collettivi in ambienti chiusi;
- privilegiare, nello svolgimento di indifferibili incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto, o in alternativa dare disposizioni di rispettare il "criterio di distanza" (almeno 1 metro di separazione tra i presenti), meglio un metro e mezzo;
- regolamentare e limitare l'accesso agli spazi destinati alla ristorazione o simili (es. mense, aree relax, sala caffè, aree fumatori), programmando il numero di accessi contemporanei o dando disposizioni di rispettare il "criterio di distanza droplet" (almeno 1 metro di separazione tra i presenti)

Per quanto riguarda i SERVIZI SOCIALI

Sono sospese per decreto soltanto le attività dei servizi diurni con finalità meramente ludico ricreative o di socializzazione o animazione che non costituiscono servizi pubblici essenziali.

I centri che assicurano servizi strumentali al diritto alla salute o altri diritti fondamentali della persona (alimentazione, igiene, accesso a prestazioni specialistiche ecc.) possono proseguire la propria attività, ma devono comunque garantire condizioni strutturali e organizzative che consentano il rispetto delle indicazioni di sicurezza sopradescritte o diversamente individuate, e il **datore di lavoro ha l'obbligo di dare tempestive e corrette informazioni su come comportarsi.**

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Ferme restando le responsabilità e gli obblighi del datore di lavoro, è importante sottolineare che ogni lavoratore ha l'obbligo prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, sui quali ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni. Come previsto specificamente dal D.lgs n. 81/08, ogni lavoratore deve:

- Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza;
- Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, così come qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;
- Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di sua competenza, che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- Partecipare alle attività di informazione e ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Qualora nel vostro ambiente di lavoro non fossero state adottate le idonee misure di prevenzione (distanze, aerazione, presenza di presidi igienici, pulizia dei locali, etc.) nonché adeguate e conseguenti misure organizzative (es. turnazioni, lavoro a distanza, contingentamento dell'accesso del pubblico etc.), e dunque si fosse in presenza di una situazione di grave rischio, fate presente la situazione per iscritto indirizzando la nota con PEC al Datore di lavoro, al RSPP, al Medico Competente, al RLS e alle RSU aziendali (e al SUNAS, per conoscenza), segnalando l'impossibilità di procedere nella attività lavorativa in caso di mancata risposta o ulteriore inadempienza. Tale situazione può anche essere utilmente segnalata allo PSAL della Asl competente (Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro), nonché all'Ente affidatario del servizio, nel caso di affidamento in gestione a soggetti privati di funzioni pubbliche.

Si ricorda che il datore di lavoro deve astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato.